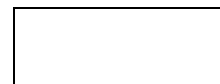


Civile Ord. Sez. 1 Num. 5824 Anno 2026

Presidente: MERCOLINO GUIDO

Relatore: VAROTTI LUCIANO

Data pubblicazione: 15/03/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n° **17423** del ruolo generale dell'anno **2019**,
proposto da

La Rosa Angelo, c.f. LRS NGL 41S12 G699V, nato a Piraino il 12/11/1941, titolare dell'omonima impresa corrente in Piraino Via Nazionale n° 27 fraz. Zappardino P. I.V.A. 00303790836, elettivamente domiciliato in Messina, Via Nina da Messina n° 18 presso e nello studio dell'avv. Luca Frontino, Cod. Fisc.: FRN LCU 74C19 F335G, Fax n° 090 47958, P.E.C.: avv.lucafrontino @ pec.it dal quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce al ricorso.

Ricorrente

contro

I.A.C.P. - Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Messina (P.I.: 00081730830), con sede ivi in Via Ettore Lombardo Pellegrino, 12, is. 176, in persona del coordinatore generale e legale rappresentante *pro tempore*, dott.ssa Maria Grazia Giacobbe, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Mirabello 6, presso lo studio dell'avv. Graziella Russo, rappresentato e difeso dall'avv. Felice Gambadauro (C.F.: GMB FLC 67T04 A638Q - pec:

avvfelicegambadauro @ puntopec.it – fax 0909436136, del foro di Messina, giusta procura speciale in foglio separato in calce al controricorso, in forza di determina dirigenziale di incarico n. 191, del 18/6/2019.

Controricorrente

avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n° 30 depositata il 21 gennaio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025 dal consigliere Luciano Varotti.

FATTI DI CAUSA

1.- Con la sentenza indicata in intestazione la Corte d'appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato improponibile – per essere devoluta al giudizio degli arbitri – la domanda dell'appaltatore Angelo La Rosa nei confronti dell'Istituto autonomo case popolari (IACP) di Messina, diretta ad *“ottenere l'esecuzione dell'appalto”* stipulato il 28 maggio 1992 (avente ad oggetto la costruzione di venti alloggi in Comune di Villafranca Tirrena), nonché a procedere alla stipula della transazione e dell'atto di sottomissione approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto con delibera n° 122 del 24 giugno 2008, e, infine, ad ottenere che la somma transattivamente definita, pari ad euro 189 mila, fosse aggiornata alla data della sentenza con applicazione degli indici Istat e degli interessi.

2.- Osservava preliminarmente la Corte che il contratto di appalto era stato sottoscritto il 28 maggio 1992; che il capitolato speciale risaliva al 5 ottobre 1989; che l'opera pubblica oggetto dell'appalto non fu mai terminata a causa delle varianti resesi necessarie in corso d'opera e del mancato finanziamento dei lavori; che la transazione e l'atto di sottomissione approvati con delibera n° 122 del 24 giugno 2008 dall'IACP di Messina altro non erano che un mero

schema di transazione che non fu mai formalizzato né stipulato tra le parti.

Nel merito, osservava che i contraenti avevano fatto riferimento all'art. 43 del capitolato generale delle opere pubbliche (d.P.R. n° 1063/1962), il cui contenuto era stato recepito nella dichiarazione negoziale formandone contenuto integrante, sicché l'estensione ed i limiti del contratto andavano individuati esclusivamente con riferimento al contenuto della disposizione richiamata al momento della stipula, mentre nessun rilievo potevano avere le modificazioni del testo normativo.

Tanto premesso, *“a prescindere dalla tardività della produzione documentale di parte appellante alla cui inammissibilità non è possibile porre rimedio con mezzi istruttori succedanei”* (sentenza pagina 10), le parti col contratto del 28 maggio 1992 avevano convenuto la devoluzione in arbitri delle controversie tra loro insorte e tale previsione negoziale, rinviando alla normativa statale (d.P.R. n° 1063/1962), era perfettamente legittima ed efficace, non avendo alcun rilievo le eventuali modificazioni sopravvenute di tale capitolato, né gli interventi abrogativi della Corte costituzionale.

Tale previsione, inoltre, superava la precedente clausola contenuta nel capitolato speciale di appalto del 5 ottobre 1989.

Era, infine, infondato il motivo d'appello concernente le spese di lite, in quanto correttamente liquidate dal primo Giudice in base al d.m. n° 55 del 2014, mentre non ricorrevano i presupposti per la condanna dell'appellato per lite temeraria.

3.- Ricorre l'appaltatore affidando l'impugnazione a sette motivi, illustrati da memoria.

Resiste l'Istituto con controricorso illustrato da memoria, concludendo per l'inammissibilità e comunque per il rigetto del gravame.

Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Col **primo motivo** il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e per "*omesso esame di un preciso motivo decisivo della causa posto in discussione tra le parti*" in relazione all'art. 360, primo comma, n° 5 cod. proc. civ.

Le controversie tra il committente e l'appaltatore erano state definite con la transazione e con l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa ed approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto con delibera n° 122 del 24 giugno 2008: sicché non vi era materia da devolvere agli arbitri, atteso che la clausola arbitrale devolveva a questi ultimi solo le eventuali controversie tra le parti.

5.- Il mezzo è inammissibile, non cogliendo l'esatta *ratio decidendi* della sentenza impugnata.

Come già esposto nella precedente parte narrativa, la Corte ha infatti accertato che la transazione e l'atto di sottomissione approvati con delibera n° 122 del 24 giugno 2008 dal Consiglio di amministrazione dell'I.A.C.P. di Messina altro non erano che un mero schema di accordo transattivo che non fu mai formalizzato, né stipulato tra le parti (sentenza pagina 8).

La Corte, inoltre, ha anche escluso che potesse ritenersi sussistente un atto transattivo avente "*efficacia novativa*" (sentenza sempre pagina 8), con ciò implicitamente stabilendo che non sarebbe comunque bastato un mero accordo transattivo privo di tale efficacia a far cessare la validità della clausola di devoluzione del giudizio agli arbitri: ulteriore *ratio* che non risulta censurata col mezzo in esame.

Quanto, infine, al profilo secondo il quale la clausola arbitrale rimanderebbe agli arbitri le sole controversie tra appaltatore e stazione appaltante, mentre nella presente fattispecie non vi sarebbe alcuna lite tra i contraenti, esso appare a dir poco capzioso, essendo smentito (non solo dalla già menzionata inesistenza della tran-

sazione invocata dal ricorrente, ma anche) dalla stessa sussistenza dell'odierna controversia.

6.- Col **secondo mezzo**, proposto in via subordinata, La Rosa lamenta la violazione dell'art. 43 e seguenti del d.P.R. n° 1063/1962, recepiti dall'art. 9 della legge reg. Sicilia n° 21/1973, in relazione agli artt. 360 n° 1 e 3 cod. proc. civ.

In sostanza, il ricorrente assume che il richiamo (contenuto nel contratto d'appalto) alla normativa del Capitolato generale d'appalto di cui al d.P.R. n° 1063/1962, come modificato da Corte cost. n° 152/1996 (applicabile non solo per tale richiamo convenzionale, ma anche in base alla legge reg. Sicilia n° 21/1973), consentirebbe a ciascuno dei contraenti di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

7.- Il motivo è fondato.

Com'è noto, l'art. 43 del d.P.R. 16 luglio 1962 n° 1063 (intitolato "*Arbitrato*") prevedeva che tutte le controversie tra l'Amministrazione e l'appaltatore fossero sottoposte ad un giudizio di cinque arbitri, salvo quanto previsto dal successivo art. 47.

Quest'ultimo articolo, nella sua versione originaria (ossia al tempo dell'entrata in vigore del d.P.R. n° 1063/1962) riconosceva alla parte attrice ed a quella convenuta, in deroga alle disposizioni degli artt. 43 e seguenti, la facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente, oppure notificando la propria determinazione alla controparte.

È poi noto che questo impianto normativo venne modificato dallo art. 16 della legge 10 dicembre 1981 n° 741, la quale permise la deroga alla competenza obbligatoria degli arbitri prevista dall'art. 43 del d.P.R. n° 1062/1962 "*solo con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara, oppure nel contratto in caso di trattativa privata*".

Oltre alle norme (ed alle loro modificazioni) sopra descritte, occorre tener presente che nella Regione Sicilia l'art. 9 della legge regionale 26 maggio 1973 n° 21 prevede che "[p]er tutte le opere pubbli-

che di competenza dell'Amministrazione regionale, di enti pubblici regionali, locali e istituzionali, e dei consorzi, si applica obbligatoriamente il capitolato generale di appalto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063".

Il tessuto normativo statale è stato poi recepito dalla legge reg. Sicilia 29 aprile 1985 n° 21, che con l'art. 32, primo comma, ha disposto l'applicazione in Regione degli artt. (2, 3, 4, 6 e) 16 della legge n° 741/1981 (che, come sopra si è visto, ha modificato l'art. 47 del d.P.R. n° 1063/1962).

Venendo ad essere imposto alle parti il ricorso agli arbitri, con possibilità di esclusione del giudizio arbitrale solo tramite un atto volitivo unilaterale della PA (clausola inserita nel bando o nell'invito di gara, oppure nel contratto), la Corte costituzionale dichiarò incostituzionale l'art. 16 della legge n° 741/1981, per contrasto con gli artt. 24 e 102 Cost. (Corte cost. n° 152/2006).

È poi ovvio che tale modifica legislativa abbia avuto un impatto anche sulla normativa regionale sopra riassunta.

Ora, la sentenza qui gravata asserisce genericamente (pagina 9) che le parti avevano *"fatto riferimento ad una norma legislativa (nella specie, art. 47 del capitolato, generale delle opere pubbliche di cui al d.P.R. 1063/1962, in tema di arbitrato)"* e da tale premessa ha tratto la conclusione che il contenuto della norma sia stato *"recepito nella dichiarazione negoziale formandone contenuto integrante, sicché l'estensione ed i limiti del contratto vanno individuati esclusivamente con riferimento al contenuto della disposizione richiamata al momento della stipula"*.

Tale conclusione non appare, tuttavia, conforme all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale nei contratti d'appalto stipulati – come nel caso di specie – a seguito di gara indetta da un ente pubblico, la volontà di devolvere ad arbitri le relative controversie deve essere espressa in maniera esplicita ed univoca, non essendo sufficiente un richiamo meramente formale al capitolato

speciale che preveda eventualmente la clausola compromissoria (Cass., sez. VI-1, 31 ottobre 2018, n° 27764, con menzione di altri precedenti).

È stato inoltre deciso che, nei contratti pubblici di appalto stipulati da enti pubblici della Regione Sicilia è la legge stessa che costituisce fonte diretta della *relatio* e dell'arbitrato in essa compreso, mentre la clausola contrattuale che faccia riferimento al capitolato generale non è idonea a sostituirsi come fonte negoziale alla legge medesima, rivestendo carattere soltanto ricognitivo di questa.

Ne deriva che la fonte dell'arbitrato, anche per gli appalti degli IACP, è da rinvenirsi nelle leggi regionali citate (artt. 9 Legge reg. n° 21/1973 e 32, primo comma, legge reg. n° 21/1985, che richiamano il d.P.R. n° 1063/1962 e la legge n° 741/1981, quest'ultima come modificata da Corte cost. n° 152/2006) e non già nel contratto d'appalto *inter partes*, dato che quest'ultimo, pur richiamando il capitolato generale di cui al d.P.R. n° 1063 del 1962, non è idoneo a sostituirsi come fonte negoziale alle leggi regionali medesime (Cass., sez. I, 10 giugno 2021, n° 16411, anch'essa con menzione di altri precedenti).

In conclusione, il richiamo al capitolato generale contenuto nel contratto implicava l'applicabilità delle disposizioni di legge regionale e statale, comprese tutte le modifiche e le integrazioni intervenute nel tempo, comprese quelle di Corte cost. n° 152/2006: la competenza arbitrale era, dunque, derogabile dall'attore La Rosa mediante il promuovimento dell'azione dinanzi all'organo giurisdizionale competente, come avvenuto nella presente fattispecie.

8.- Col **terzo mezzo** il ricorrente, "*in via ancora più subordinata e senza rinuncia ai superiori motivi e senza che quanto segue possa essere considerata acquiescenza*", lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina prevista dagli artt. 43 e seguenti del d.P.R. n° 1063/1962 in relazione all'art. 360, n° 3 e 4 cod. proc. civ.

In sostanza, La Rosa ribadisce quanto già affermato nel primo mezzo, ossia l'inesistenza di qualsivoglia controversia tra Ente pubblico ed impresa, tanto che la lite avrebbe ad oggetto l'esecuzione dell'appalto e la sottoscrizione dell'atto di sottomissione.

Col **quarto motivo**, sempre *“senza che quanto segue possa essere intesa rinuncia al superiore motivo di cassazione proposto in via subordinata e senza che possa essere considerata acquiescenza”*, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. e della falsa interpretazione di fatti documentalmente provati, della decisione contraddittoria, nonché resa *ultra petita*, sulla base dell'art. 360 n° 4 cod. proc. civ.

La Corte avrebbe contraddittoriamente dapprima affermato, con l'ordinanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, la sussistenza di una transazione e poi l'avrebbe negata con la sentenza impugnata, mentre tale accordo, avente efficacia novativa, risulterebbe dalla stessa delibera dell'I.A.C.P. e, comunque, non sarebbe stato negato in giudizio nemmeno dalla controparte: donde la violazione dell'art. 112 del codice di rito.

Col **quinto mezzo**, ancora *“in via ancora più gradata e senza rinuncia o acquiescenza”*, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1366-1370 cod. civ., in relazione all'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., e in subordine la violazione dell'art. 1341, secondo comma, dello stesso codice, in relazione all'art. 360 n° 3 del codice di rito.

Il ricorrente rimprovera alla Corte di aver male interpretato il testo contrattuale, nel quale il richiamo al capitolato generale d'appalto ex d.P.R. n° 1063/1962 era stato fatto senza specificare che si sarebbero dovute tenere presenti anche le successive modificazioni di esso: ragion per cui era il testo originario dell'art. 47 del predetto d.P.R. che doveva essere applicato, con conseguente possibilità per la parte privata di adire l'autorità giudiziaria al posto degli arbitri.

Con la **sesta doglianza** La Rosa si duole della violazione degli artt. 233 e 345, terzo comma, del codice di rito, in relazione all'art. 360

n° 3, nonché dell'omessa o insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 n° 4 cod. proc. civ.

In sostanza, il ricorrente lamenta che la Corte abbia dichiarato inammissibile sia la produzione documentale del Capitolato Speciale d'Appalto, effettuata dal La Rosa in appello, sia l'istanza istruttoria diretta ad ottenere l'ammissione di giuramento decisorio, da deferire al legale rappresentante dell'Istituto convenuto, diretto a confermare o negare che a pagina 8 capo IV° del predetto Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto, risulti pattuita la clausola del Capitolato speciale di appalto di esclusione della competenza arbitrale.

Col **settimo motivo** il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

9.- Tutti questi mezzi sono assorbiti dall'accoglimento del secondo.

10.- In conclusione, il ricorso va accolto e la causa, posto che il rapporto tra arbitri e giudice ordinario è di competenza, va rinviata alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione.

p.q.m.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo ed assorbiti i rimanenti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 29 ottobre 2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione.

Il presidente
Guido Mercolino